

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 27 GENNAIO 1972 DI ..... CONVOCAZIONE

N. 240 prot.  
 N. 6 dell'O.d.G.  
 N. 7 Reg. deliberazioni

**OGGETTO:** LEGGE REGIONALE: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE O DI CARICA E DELLA INDENNITA' DI TRASFERTA SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE.

L'anno millenovecentosettantadue..... il giorno ventisette..... del mese di gennaio.....  
 alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
 in seduta pubblica..... si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. prof. Beniamino FINOCCHIARO.....  
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele AUGELLI e dott. Giuseppe MATARRESE.....  
 segretari i sigg. Antonio VENTURA e avv. Giovanni MARGIOTTA.....  
 e con l'assistenza del Segretario <sup>f. f.</sup> ~~Generale~~ sig. dott. proc. Pasquale DONVITO.....

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	si		27) Monfredi avv. Angelo	si	
3) Andretta avv. Aurelio	si		28) Palma avv. Vincenzo	si	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	si		29) Panico sig. Pasquale	si	
5) Augelli avv. Raffaele	si		30) Papa sig. Giuseppe	si	
6) Baldassarre dr. Gaetano	si		31) Papapietro sig. Giovanni	si	
7) Borgia dr. Carlo	si		32) Piacquadio avv. Antonio	si	
8) Calvario avv. Pasquale	si		33) Princigalli sig. Giacomo	si	
9) Clemente sig. Tommaso	si		34) Pulli dr. rag. Emilio	si	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	si		35) Quarta dr. Nicola	si	
11) Colamonaco sig.ra Maria	si		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	si	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	si		37) Rizzo prof. Marcello	si	
13) Consiglio avv. Gabriele	si	si	38) Romano avv. Domenico	si	
14) Conte prof. Giuseppe	si		39) Romeo on. Antonio	si	
15) Di Giesi sig. Michele	si		40) Rossi dr. Angelo	si	
16) Di Ionardo prof. Giovanni	si		41) Rotolo avv. Nicola	si	
17) Di Stefano sig. Nicola	si		42) Sasso on. prof. Giuseppe	si	
18) Fantasia prof. Matteo	si		43) Scamarcio avv. Gaetano	si	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	si		44) Schilardi prof. Giovanni	si	si
20) Fiore dr. Alessandro	si		45) Somma sig. Antonio	si	si
21) Giampaolo prof. Filippo	si		46) Sorice avv. Enzo	si	
22) Grosso dr. Antonio	si		47) Tarricone prof. Luigi	si	si
23) Laera sig. Alessandro	si		48) Tatarella dr. Giuseppe	si	
24) Liuzzi dr. Francesco	si		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	si	si
25) Margiotta avv. Giovanni	si		50) Ventura sig. Antonio	si	

E' da considerare infine che la interruzione dell'attività lavorativa da parte del libero professionista e dell'operatore in proprio in generale, anche se dovesse solo comportare una sua consistente riduzione, incide comunque sull'efficienza e sul volume di affari dell'attività professionale espletata, pregiudicando sensibilmente un possibile reinserimento del Consigliere, nel caso di una mancata rielezione o comunque di abbandono degli incarichi politici.

Per analogia, anche l'attività professionale del pubblico impiegato è destinata a subire sensibili riflessi economici negativi, posto che il dipendente eletto alla carica di Consigliere regionale deve porsi in posizione di aspettativa, venendo così a perdere non solo il trattamento economico relativo al proprio grado, ma anche le varie indennità solitamente integranti lo stipendio.

Il fondamento giuridico del presente disegno di legge è contenuto nell'art. 31 dello Statuto da cui scaturisce un duplice principio:

a) che tutti i Consiglieri hanno diritto ad essere indennizzati del mancato guadagno dipendente dalla diminuzione o dalla cessazione della propria attività lavorativa in connessione all'esplicazione del proprio mandato, oltre ben s'intende, delle spese di segreteria e di rappresentanza connesse con l'esplicazione del mandato stesso;

b) che tale indennità è altresì commisurata all'importanza della funzione o della carica svolta, come compenso sia al maggior grado di responsabilità connessa al tipo della funzione o carica esercitata.

Entro questa impostazione sistematica rientra anche la previsione del rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di trasferta, posto che il loro fondamento è strettamente connesso ai principi sopra illustrati, consistendo nell'obbligo di reintegrare i membri del Consiglio che, in relazione a speciali missioni fuori sede per ragioni del loro mandato, siano costretti ad affrontare spese straordinarie rispetto al "quantum" normalmente riconosciuto per la funzione svolta o la carica ricoperta.

L'ammontare delle presenti indennità, infine, è strettamente coordinato (anche se subordinato) con le indennità parlamentari, di cui alla fondamentale legge dello Stato 31 ottobre 1965, n. 1261, posto che la funzione dei Consiglieri regionali, pur

essendo esplicazione del potere di un Ente locale, si manifesta altresì attraverso lo svolgimento di un'attività legislativa.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede un sistema di agganciamento in percentuale con il trattamento economico spettante ai membri del Parlamento, a norma della legge succitata e stabilisce che a tutti i membri del Consiglio regionale compete il 60 per cento dell'indennità prevista per i parlamentari (punto e). A tale indennità va peraltro aggiunta una maggiorazione in percentuale per raggiungere le quote previste nell'art. 1 della legge in questione sempre riferita all'indennità dei membri del Parlamento a norma della legge più volte citata, rispettivamente: del 40 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali di cui al punto a), del 25 per cento per il Vice Presidente della Giunta regionale di cui al punto b), del 20 per cento per gli altri membri della Giunta regionale di cui al punto c) e del 10 per cento per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti di cui al punto d).

L'articolo 2 fissa la decorrenza per la corresponsione delle indennità, precisando che la indennità per i Consiglieri regionali - punto e) dell'art. 1 - decorre dal giorno della prima convocazione del Consiglio (primo comma), mentre le maggiorazioni sopra indicate hanno decorrenza dal momento della elezione di ognuno da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione o della carica (secondo comma).

L'articolo 3 conferisce all'Ufficio di Presidenza la delega ad operare, per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, una trattativa pari al 2 per cento dell'indennità di cui al punto e) dell'art. 1; Tale trattativa non sarà operata ai Consiglieri la cui assenza sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio.

Con l'articolo 4 si intende disciplinare le norme relative al trattamento economico di missione per i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta regionali e per i Consiglieri regionali, i quali debbano recarsi fuori sede per espletare il proprio mandato o per incarico del Consiglio, stabilendo che agli stessi compete il rimborso delle spese di viaggio (primo comma), nonché una indennità di tra -

sferta di misura diversa a secondo che si tratti di missioni nel territorio nazionale o di missioni all'estero ed a seconda della durata delle missioni stesse (secondo comma). Con tale articolo è anche demandato all'Ufficio di Presidenza o alla Giunta Regionale di provvedere alla liquidazione e vengono inoltre abrogate le disposizioni a suo tempo deliberate in tale materia dal Consiglio regionale con provvedimento del 6 dicembre 1971.

L'articolo 5, infine, stabilisce le modalità per far fronte agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione degli artt. 1 e 4 della presente legge.

Con questa normativa si è intesa regolare per il passato e per l'avvenire la materia.

Per il passato ci sarebbe da osservare che la legge 10 febbraio 1953, n. 62, agli articoli 16, 17, 24 e 29, dichiarata per questa parte norma transitoria con la legge 23 dicembre 1970, n. 1084, prevedeva un diverso trattamento, ma dopo un accurato calcolo delle presenze effettuate dai Consiglieri regionali per le sedute del Consiglio regionale, della Commissione dello Statuto, della Commissione per il Regolamento e delle Commissioni Consiliari permanenti nell'anno che va dal 13 luglio 1970 (prima riunione del Consiglio regionale) al 6 giugno 1971 (data di entrata in vigore dello Statuto e quindi decadenza delle norme transitorie) l'ammontare sarebbe risultato forfettariamente analogo a quello precisato nell'articolo 1.

Si è pensato, pertanto, poichè il Consiglio regionale assumeva la capacità legislativa dopo l'entrata in vigore dello Statuto e, non poteva quindi regolare con legge la materia prima di tale data, come previsto dalla stessa legge 10 febbraio 1953, n. 62, di non creare una doppia normativa, ma vista la sostanza non difforme, di provvedere a coprire anche quel periodo con la stessa normazione.

Infine, c'è da osservare che la presente proposta di legge non si è prefissa il compito di regolare il rimborso della diaria e delle spese di trasporto per la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.

Tale compito compete infatti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a norma di Regolamento e va affrontato in base alle effettive presenze nonchè al rimborso delle spese di trasferta in misura proporzionata alla distanza che i Consiglie

ri debbono superare per raggiungere la sede ove è fissata la riunione.

Segue la discussione generale sulla legge.

Omissis

Il Presidente da lettura, quindi, articolo per articolo, del testo della legge.

#### Art. 1.

L'indennità per i membri del Consiglio regionale, stabilita in base al disposto dell'art. 31 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali;

b) 85 per cento per il Vice Presidente della Giunta regionale;

c) 80 per cento per gli altri membri della Giunta regionale;

d) 70 per cento per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti;

e) 60 per cento per i Consiglieri regionali.

Sono fatte salve le norme di cui alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078.

L'articolo viene messo ai voti (si è allontanato il consigliere Calvario).

Approvato con votazione palese: voti favorevoli 25, contrari 13, astenuti 4.

#### Art. 2.

La corresponsione dell'indennità prevista per i Consiglieri regionali al punto e) del precedente articolo, decorre dal giorno della prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti.

Per i Presidenti e i Vice Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, per i membri della Giunta regionale, per i Segretari del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, la differenza tra la misura dell'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti a), b), c), d), decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione o della carica.

L'articolo viene messo ai voti.

Approvato con votazione palese: voti favorevoli 25, astenuti 17.

Art. 3.

L'Ufficio di Presidenza è delegato ad operare una trattenuta del 2 per cento sul l'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l'assenza del Consigliere sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio.

L'articolo viene messo ai voti.

Approvato con votazione palese: voti favorevoli 25, astenuti 17.

Art. 4.

Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai Consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico del Consiglio, si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso di L. 45 a km.

Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennità di L. 15.000, per viaggi nel territorio nazionale e di L. 20.000, per viaggi all'estero, ridotta del 10 per cento per i Consiglieri, salvo che non siano in missione in rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi inferiori la indennità è proporzionalmente ridotta.

La liquidazione è effettuata rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza o dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni di cui alla legge statale 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente articolo sostituisce il provvedimento approvato in materia dal Consiglio regionale, in data 6 dicembre 1971.

L'articolo viene messo ai voti.

Approvato con votazione palese: voti favorevoli 25, astenuti 17.

Art. 5.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 1, secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente legge, previsti in L. 180.000.000 per l'anno 1970 ed in L. 450.000.000 per l'anno 1971 e all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 previsto in L. 10.000.000 per il 1970 e in L. 20.000.000 per il 1971,

si fa fronte per gli anni 1970-1971 con il fondo per le spese di impianto e di primo funzionamento devoluto alla Regione ai sensi dell'art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, per gli anni successivi, con una quota delle entrate attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge n. 281.

Per l'esercizio finanziario dell'anno 1972, agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1 e 4, si farà fronte con i fondi stanziati ai capitoli 1 e 2 del Bilancio di previsione 1972;

per gli anni successivi si provvederà con relativi stanziamenti di Bilancio.

L'articolo viene messo ai voti.

Approvato con votazione palese: voti favorevoli 25, astenuti 17.

Esaurita la votazione articolo per articolo della legge, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito della votazione avvenuta in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano, con voti favorevoli 25, contrari 13 e con 4 astenuti (Tatarella, Liuzzi, Alemanno, Piacquadio);

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge per la determinazione della indennità di funzione o di carica e della indennità di trasferta spettanti ai membri del Consiglio Regionale, nel testo che segue, composto di n. 5 articoli.

#### Art. 1.

L'indennità per i membri del Consiglio Regionale, stabilita in base al disposto dell'art. 31 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

- a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali;
- b) 85 per cento per il Vice Presidente della Giunta regionale;

c) 80 per cento per gli altri membri della Giunta regionale;

d) 70 per cento per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti;

e) 60 per cento per i Consiglieri Regionali.

Sono fatte salve le norme di cui alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078.

#### Art. 2.

La corresponsione dell'indennità prevista per i Consiglieri regionali al punto e) del precedente articolo, decorre dal giorno della prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti.

Per i Presidenti e i Vice Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, per i membri della Giunta regionale, per i Segretari del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, la differenza tra la misura dell'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti a), b), c), d), decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione o della carica.

#### Art. 3.

L'Ufficio di Presidenza è delegato ad operare una trattenuta del 2 per cento sull'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l'assenza del Consigliere sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio.

#### Art. 4.

Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai Consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico del Consiglio, si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso di L. 45 a km. - - - - -

Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennità di L. 15.000.000, per viaggi nel territorio nazionale e di L. 20.000, per viaggi all'estero, ridotta del 10 per cento per i Consiglieri, salvo che non siano in missione in rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi inferiori la indennità è proporzionalmen-



te ridotta.

La liquidazione è effettuata rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza o dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni di cui alla legge statale 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente articolo sostituisce il provvedimento approvato in materia dal Consiglio regionale in data 6 dicembre 1971.

Art. 5.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 1, secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente legge, previsti in L. 180.000.000 per l'anno 1970 ed in L. 450.000.000 per l'anno 1971 e all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 previsto in L. 10.000.000 per il 1970 e in L. 20.000.000 per il 1971, si fa fronte per gli anni 1970-1971 con il fondo per le spese di impianto e di primo funzionamento devoluto alla Regione ai sensi dell'art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, per gli anni successivi, con una quota delle entrate attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge n. 281.

Per l'esercizio finanziario dell'anno 1972, agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1 e 4, si farà fronte con i fondi stanziati ai capitoli 1 e 2 del Bilancio di previsione 1972; per gli anni successivi si provvederà con relativi stanziamenti di Bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F/to Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F/to Ventura - Margiotta

Consiglio Regionale della Puglia

28 GEN. 1972



p. c. c.  
(Dott. Proc. Pasquale Doaylio)

*Pasquale Doaylio*

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

N. 88/20105

Bari, 18 febbraio '72

VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della

Costituzione della Repubblica Italiana e con richiamo alla nota di questo

Commissariato avente pari numero e data del presente visto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO - F/to Pignataro.



P. G. G.  
(Dof. Proc. Pasquale Donvito)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pasquale Donvito', written over the typed name.